

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

485° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 APRILE 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	11
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
7 ^a - Istruzione	»	23
10 ^a - Industria	»	26
12 ^a - Igiene e sanità	»	29

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	32
Assistenza sociale	»	36

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	41
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	44
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	48
10 ^a - Industria - Pareri	»	49

CONVOCAZIONI	Pag.	50
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

235^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE**Ordinamento delle autonomie locali (2092)**, approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)**Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

All'articolo 64 il relatore GUZZETTI dà conto di un emendamento al comma 2, in base al quale il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Propone altresì di sopprimere il riferimento alla popolazione, contenuto nell'ultima parte di detto comma.

Il senatore TOTH annuncia perciò il ritiro dell'emendamento 64.14, da lui presentato, soppressivo del comma 2. Detto emendamento viene comunque fatto proprio dal senatore Murmura.

Il senatore MANCINO fa notare che l'elencazione tra parentesi di alcuni centri per i quali sia già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione, effettuata al comma 2, non implica la loro automatica erezione a province. Spetterà anzi al Ministero dell'interno valutare se, nei singoli casi, sussistano le condizioni idonee a consentire l'istituzione di tali province, nel pieno rispetto dei criteri fissati dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), sulla revisione delle circoscrizioni provinciali.

L'istituzione di nuove province consegue infatti al possesso dei requisiti ivi stabiliti, anche per le province di nuova istituzione. Se dunque questa è la corretta interpretazione da darsi all'articolo 64, è possibile superare ogni perplessità relativamente all'interpretazione di questa norma.

Il senatore MURMURA, dopo aver confermato che intende far proprio l'emendamento 64.14, presenta, in subordine, un emendamento finalizzato ad aggiungere alla elencazione delle nuove province di cui al comma 2 anche le città di Castrovillari e Vibo Valentia, per le quali alla Presidenza del Senato è già pervenuto il parere favorevole della regione, espresso il 6 marzo del 1989. A suo avviso l'elencazione contenuta al comma 2 è stata invece introdotta dalla Camera dei deputati in violazione della procedura stabilita all'articolo 133 della Costituzione, senza tener conto delle già avviate procedure per l'istituzione di altre province, e sono state incluse, al contrario, città relativamente alle quali esisteva soltanto una iniziativa legislativa della regione.

Suggerisce infine di eliminare l'elencazione contenuta nella parentesi di cui al comma 2, anche in relazione alla stretta ed evidente connessione tra i commi 1 e 2 dell'articolo 64.

Il ministro GAVA ricorda come egli nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati abbia già sottolineato l'inopportunità di questa elencazione, inserita in una legge di principi. Osserva comunque che alla istituzione si procederà soltanto ove risultino rispettati i criteri procedurali fissati all'articolo 133 della Costituzione, che specificamente subordina detta istituzione alla iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata: si dichiara perciò favorevole al mantenimento dell'articolo 64, giacché l'indicazione tra parentesi di alcune province non ne implica l'automatica istituzione. Circa la proposta del relatore fa infine notare che anche le province da cui vengono scorporate quelle di nuova istituzione devono conservare il requisito della popolazione non inferiore a 200.000 abitanti, secondo quanto stabilito all'articolo 16. Si rimette conclusivamente alla Commissione per le relative valutazioni.

Il senatore SANTINI, premesso che la sua parte politica è sempre stata favorevole all'ente provincia, com'è testimoniato anche dall'atteggiamento assunto nei riguardi dei comprensori, sottolinea comunque l'esigenza di precisare il contenuto dell'articolo 16, comma 2, lettera f),

secondo cui l'istituzione di nuove province non comporta «necessariamente» l'insediamento di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (emendamento 16.20), formula che bisognerebbe sopprimere. Nel concordare con le proposte di modifica avanzate dal relatore Guzzetti, suggerisce al senatore Mancino di trasformare le proprie osservazioni in un apposito ordine del giorno, da presentare in Assemblea.

Il senatore NIEDDU sottolinea la necessità di inserire, all'articolo 64, un riferimento specifico alle zone di montagna e a quelle che hanno subito uno spopolamento. Ricorda inoltre che nel proprio emendamento 64.8 ha altresì proposto l'eliminazione dell'elenco delle città, di cui al comma 2, ampliando a dodici mesi il tempo necessario per l'espressione del parere favorevole da parte della regione.

Il senatore FONTANA, pur concordando con le osservazioni del senatore Guzzetti, sottolinea l'importanza di un riferimento specifico alle zone di montagna ed a quelle spopolate: in un'epoca nella quale sono in corso mutamenti così rilevanti l'esigenza di ridisegnare l'ambito delle province è a suo avviso pienamente condivisibile.

Il presidente ELIA fa tuttavia osservare che non può mancare al legislatore una visione generale della questione, essendo rischioso procedere a valutazioni caso per caso.

Il senatore MANCINO, preso atto della dichiarazione del ministro Gava, accoglie la sollecitazione del senatore Santini di presentare in Assemblea uno specifico ordine del giorno. Secondo quanto chiarito dal Ministro, sostanzialmente l'articolo 64 non comporta l'automatica istituzione delle province ivi indicate, relativamente alle quali il Governo dovrà valutare se sussistano le condizioni a ciò idonee. Se dunque il Governo è disponibile ad approfondire il dato territoriale e l'intento del legislatore non è quello di svilire il ruolo delle province (ciò che accadrà inevitabilmente con l'aumento del loro numero) l'articolo può trovare il consenso della Commissione. L'eliminazione della parentesi entro cui l'elenco delle città è ricompreso sarebbe invece il frutto di un atteggiamento irresponsabile, tanto più che taluni partiti, pur componenti la maggioranza di Governo, si sono esplicitamente pronunciati per l'abolizione *tout court* di tale elencazione.

Il senatore GALEOTTI fa osservare che, se la provincia deve costituire un ente intermedio, con specifici compiti di coordinamento, si può anche convenire circa l'istituzione di nuove province anche per ambiti territoriali limitati. Occorre però non dar luogo ad una moltiplicazione di uffici e di strutture, ed a questo fine la previsione dell'articolo 16 si palesa assai debole: le nuove province devono invece affiancarsi a quelle esistenti unicamente ai fini di garantire l'assolvimento delle funzioni specifiche cui l'istituto è preposto.

Annuncia perciò di apporre la propria firma all'emendamento 16.20, al comma 2 dell'articolo 16, del senatore Santini, presentando, in via subordinata, l'emendamento 16.19, secondo il quale l'istituzione di

nuove province non comporta anche l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, salvo motivate eccezioni.

Il senatore GUIZZI si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 64, osservando che l'elencazione tra parentesi - peraltro non tassativa - è singolare anche sul piano della tecnica legislativa. Invita comunque il Governo ad accertare il rispetto della procedura costituzionalmente sancita per l'istituzione di tali province.

Il senatore PONTONE osserva che, se l'elencazione non è tassativa, alle città qui indicate ben possono aggiungersi altri centri che posseggono i requisiti necessari, eventualmente espungendo il riferimento a quelle città, che pur non possedendo tali requisiti, risultano invece incluse.

Il senatore FRANCHI osserva che l'articolo 64 rischia di dar luogo a risse campanilistiche e di innescare un perverso meccanismo imitativo. Si dichiara comunque favorevole all'istituzione di nuove province, se si intende con esse perseguire uno scopo di una diversa programmazione del territorio. È perciò favorevole alla proposta del senatore Mancino, che giudica ragionevole e concreta. Segnala infine l'esigenza di evitare una proliferazione eccessiva di province, che finirebbero per appesantire la macchina statale.

Il senatore MURMURA, pur prendendo atto delle osservazioni del ministro Gava, il quale ha precisato che l'elencazione contenuta nel comma 2 ha carattere meramente esemplificativo, dichiara però di mantenere l'emendamento 64.14, soppressivo del comma 2. Gli emendamenti proposti dal relatore Guzzetti e dal senatore Mancino migliorano almeno in parte l'articolo 64; annuncia quindi il ritiro dell'emendamento 64.18, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province in tutte le aree territoriali per le quali sia intervenuta una deliberazione da parte di uno dei due rami del Parlamento o sia stato perfezionato l'*iter* previsto dall'articolo 133 della Costituzione. Fa comunque notare che questo modo di legiferare è assai incongruo e potrebbe concretamente dar luogo allo scontento delle popolazioni, anche mediante manifestazioni di piazza.

Si passa alle votazioni.

Dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 64.5, dei senatori Dujany e Riz, 64.16, del senatore Pagani, 64.9, dei senatori Azzarà e Coviello, la Commissione approva l'emendamento 64.19, proposto dal relatore Guzzetti. Vengono invece ritirati gli emendamenti 64.6 del senatore Guizzi e 64.8 e 64.7, del senatore Nieddu, che ne annuncia la ripresentazione in Assemblea.

Decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 64.17, dei senatori Mazzola e Covello, 64.10, del senatore Barca, e 64.11 del senatore Pontone, la Commissione respinge l'emendamento 64.3 del senatore Pontone, che tende ad includere Castrovillari e Vibo Valentia tra le istituende province.

Risultano per conseguenza preclusi gli emendamenti 64.1 e 64.2, sempre di iniziativa del senatore Pontone e 64.12, dei senatori Maffioletti ed altri, mentre decadono per assenza dei proponenti, gli emendamenti 64.15 e 64.13, proposti, rispettivamente, dai senatori Pagani e Parisi.

La Commissione approva quindi l'articolo 64, nel testo modificato, con l'astensione del senatore Pontone.

Si passa all'articolo 16, concernente i circondari e la revisione delle circoscrizioni provinciali, precedentemente accantonato.

Dopo il ritiro degli emendamenti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.7, di iniziativa, rispettivamente, dei senatori Guizzi, Guzzetti, Triglia e Nieddu (il quale ne annuncia la ripresentazione in Assemblea), vengono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 16.10 e 16.11 del senatore Franza, 16.9 e 16.15, del senatore Fontana, 16.13, di iniziativa del senatore Azzaretti, 16.16 e 16.18 del senatore Bossi. Sono parimenti ritirati gli emendamenti 16.5, del senatore Guizzi, 16.12 e 16.6 dei senatori Tedesco Tatò ed altri, 16.3 del relatore Guzzetti e 16.8 del senatore Nieddu, che ne annuncia la ripresentazione in Assemblea.

Il senatore DI PAOLA illustra l'emendamento 16.21, al comma 2, che propone la soppressione della previsione secondo cui di norma la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore ai 200.000 abitanti.

Contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 16.20.

Il senatore SANTINI, dopo aver ricordato le considerazioni già svolte in proposito, fa osservare che detto emendamento rafforza l'autonomia e la responsabilità degli enti locali.

Il senatore MURMURA, pur apprezzando lo spirito di detto emendamento, ricorda che l'articolo 129 della Costituzione stabilisce che province e comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale: prega pertanto i presentatori di voler ritirare gli emendamenti 16.20 e 16.19.

Dopo il ritiro dell'emendamento 16.20, il senatore GALEOTTI dichiara di mantenere l'emendamento 16.19, che a suo avviso non contrasta con l'articolo 129 della Costituzione.

Detto emendamento è dunque posto ai voti e, dopo un intervento del senatore MAFFIOLETTI (sottolinea che la legge non va intesa come causa di una automatica proliferazione di tutti gli uffici statali), esso viene respinto.

Si passa all'articolo 59 in tema di responsabilità degli amministratori e del personale degli enti locali, precedentemente accantonato.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 48.0.1, soppressivo di ogni altro potere di controllo, precedentemente accantonato, ma riferito all'articolo 59.

Il senatore MAFFIOLETTI richiama l'attenzione della Commissione su tale emendamento, che sancisce la non estensibilità in via interpretativa del sistema dei controlli.

Il senatore MURMURA illustra quindi l'emendamento 59.2, che assoggetta a prescrizione breve l'azione di responsabilità, stabilendo altresì la personalità e non trasmissibilità agli aventi causa della responsabilità di amministratori e dipendenti dei comuni.

Dopo un intervento favorevole del senatore MAFFIOLETTI, detto emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Il relatore GUZZETTI si dichiara invece perplesso circa l'esatta portata dell'emendamento 48.0.1.

Dopo un intervento del senatore MANCINO (sottolinea l'opportunità di un approfondimento da parte del Governo sulla questione trattata, prima dell'esame da parte dell'Assemblea), il senatore GALEOTTI ne annuncia il ritiro.

La Commissione approva quindi l'articolo 59, nel testo emendato e passa all'esame delle modifiche di coordinamento del testo.

Il sottosegretario FAUSTI, intervenendo sull'articolo 6, comma 4, sottolinea l'opportunità di approvare un testo che eviti la contestualità dei referendum locali con consultazioni di carattere generale. Suggerisce perciò una nuova formulazione del comma 4 che contenga esplicitamente detta previsione.

La Commissione conviene.

Il ministro GAVA illustra una proposta di coordinamento all'articolo 18. Secondo tale proposta il comma 3 dell'articolo verrebbe riformulato sopprimendo l'aggettivo «metropolitano» ivi contenuto. Si prevede poi l'introduzione di un comma ulteriore, secondo il quale il sindaco presiede il consiglio e la giunta, che è composta da un numero di assessori pari a quello previsto per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, di cui all'articolo 32.

Dopo un breve dibattito la proposta viene accolta.

Il senatore ACQUARONE richiama l'attenzione sulla necessità di sopprimere, all'articolo 32, comma 3, l'inciso iniziale «in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 33», in quanto all'articolo 33 è stato soppresso l'inciso «nel suo seno».

Dissente il senatore MAFFIOLETTI, per il quale invece la soppressione delle parole «nel suo seno» deve imputarsi ad una errata valutazione della norma, riferita anche al sindaco.

Dopo un breve dibattito la Commissione quindi conviene di ripristinare nel testo dell'articolo 33 l'inciso «nel suo seno», mantenendo altresì la formula originaria del comma 3 dell'articolo 32.

Il sottosegretario FAUSTI dà conto di una proposta di coordinamento relativa all'articolo 39, che prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo, con il quale vengono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

La Commissione accoglie tale proposta.

Il senatore GALEOTTI ritiene che l'articolo 41 vada chiarito nel senso di prevedere che la presidenza del comitato regionale di controllo debba essere affidata a uno dei membri designati dal consiglio regionale, così come originariamente proposto nel testo del Governo.

Il senatore GUZZETTI rileva che tale proposta ha carattere sostanziale e quindi deve trovare più opportuna collocazione in un emendamento da presentare all'Assemblea.

A proposito dell'articolo 41 segnala comunque alcune modifiche di carattere lessicale e sintattico, meramente formali; sulle quali conviene la Commissione.

Il sottosegretario FAUSTI avverte che all'articolo 44 è stato omissso il riferimento al *quorum* di consiglieri provinciali per la richiesta di sottoposizione al comitato di controllo delle delibere della giunta. Suggestisce pertanto una modifica per cui la prima parte del comma 2 risulta prevedere che le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie ivi elencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali e un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio.

La Commissione approva tale proposta di coordinamento.

Il sottosegretario FAUSTI suggerisce un'ulteriore modifica di coordinamento all'articolo 45, comma 11, secondo il testo approvato dalla Commissione, cui vengono aggiunte in fine le parole «nonché con i documenti giustificativi alle stesse allegati».

La Commissione approva tale proposta di coordinamento.

Stante la concomitanza di votazioni in Assemblea il presidente ELIA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12.

Il sottosegretario FAUSTI illustra una proposta di coordinamento all'articolo 51, comma 6, prevedente che il Commissario del Governo o il prefetto possano essere sostituiti da un loro delegato.

Dopo un breve dibattito la Commissione conviene circa la natura non formale di tale proposta, che viene quindi ritirata.

Il presidente ELIA suggerisce una nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 52, che dopo un breve dibattito, la Commissione ritiene debba costituire oggetto di apposito emendamento per l'Assemblea.

Viene invece accolta la proposta del relatore, intesa a riformulare i commi 6 e 8 dell'articolo 52, nel testo risultante dalle modifiche appurate.

Il ministro GAVA suggerisce infine di modificare l'articolo 65, comma 1, lettera c), comprendendo tra le norme non abrogate del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 gli articoli da 84 a 89 e da 93 a 96.

Conviene la Commissione.

La Commissione quindi a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista, dà mandato al senatore Guzzetti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2092, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e a proporre l'assorbimento per i disegni di legge nn. 1307, 1557 e 2100.

La seduta termina alle ore 12,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

160^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVI
indi del Vice Presidente
SALVATO

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sorice.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2214) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aglietta ed altri; Battistuzzi ed altri; Gargani; Fracchia ed altri; Andò ed altri; Fumagalli Carulli ed altri; Vairo; Nicotra*), approvato dalla Camera dei deputati

Spadaccia ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (65)

Malagodi ed altri: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (649)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso il 4 marzo.

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione, in data 5 marzo, di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio, la quale conferma l'avviso contrario sull'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, per mancanza della prescritta copertura finanziaria. Al contempo, la Commissione fa presente come dall'articolo scaturiscano oneri complessivi superiori a 6 miliardi di lire per i quali è mancante la copertura. Inoltre, con riferimento all'articolo 3, la 5^a Commissione comunica che la Commissione finanze ha espresso un parere di segno contrario in ordine all'utilizzo della voce di fondo globale relativa alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Altresì il presidente Covi prima di passare all'esame dell'articolato, presenta una proposta di stralcio degli articoli 2, 3 e 18.

Il sottosegretario SORICE si dichiara contrario a tale proposta, perchè il Governo è fermamente impegnato per una approvazione definitiva in tempi solleciti dell'intero provvedimento. In relazione alla asserita insufficiente copertura finanziaria fa presente che il Governo si riserva di chiarire in Assemblea che i menzionati vincoli di copertura possono essere superati applicando per il personale di cui all'articolo 2 l'istituto del distacco presso il Consiglio superiore, senza quindi alcun onere aggiuntivo. Inoltre fa presente che le altre spese preventivabili ricadranno in futuri esercizi contabili, e quindi potranno trovare la copertura in successivi provvedimenti.

Il presidente COVI si mostra perplessa per tale lettura offerta dal Governo, giacchè l'ipotesi del distacco può valere per il personale di segreteria di cui al comma 4, ma non anche per quel personale, come i dirigenti, per il quale è prevista la nomina a seguito di pubblico concorso.

Il relatore BAUSI, sulla base dei dati contabili predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, tende a non enfatizzare il carattere vincolante del parere della Commissione bilancio, giacchè il dettato regolamentare permette di sopperire ad una riflessione meramente contabile con una deliberazione dell'Assemblea, che tenga anche conto della valenza politica del disegno di legge. Invita dunque il presidente Covi a ritirare la sua proposta di stralcio.

Il presidente COVI non contesta la legittimità delle osservazioni del relatore, ma ribadisce la posizione della sua parte politica contraria a qualsiasi disposizione di spesa senza idonea indicazione di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiarò comunque di ritirare per ora la proposta di stralcio, ma si riserva di ripresentarla in Assemblea.

Il senatore MACIS contesta al Governo la avvenuta presentazione di un provvedimento privo della debita copertura finanziaria e rileva come non si possa chiedere al Parlamento una sorta di copertura politica che verrebbe a sanare una mancanza dell'Esecutivo. Si dichiara peraltro contrario alla proposta di stralcio, che il presidente Covi si propone di ripresentare perchè atterrebbe ad una parte qualificante del provvedimento.

Il senatore ACONE auspica una maggiore riflessione in Assemblea e un dibattito ampio e sereno. Manifesta la sua disponibilità, in linea di massima, ad eventuali ritocchi migliorativi del testo.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2214.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1 si passa all'emendamento del senatore Onorato soppressivo dell'articolo 2:

stante l'assenza del proponente esso è dichiarato decaduto, come pure un analogo emendamento, dello stesso senatore, suppressivo dell'articolo 3.

All'articolo 4 decadono, per assenza del proponente, due emendamenti del senatore Corleone, l'uno suppressivo e l'altro sostitutivo. Lo stesso per gli emendamenti suppressivi degli articoli 5 e 6, sempre del senatore Corleone.

Il presidente COVI illustra poi una sua proposta sostitutiva dell'articolo 6 e volta ad inserire nella legge n. 195 del 1958 un diverso articolo 24-bis, in forza del quale le elezioni dei magistrati di merito si effettueranno in quattro collegi territoriali costituiti in maniera stabile secondo una tabella allegata alla legge, anzichè per sorteggio come prevede il testo all'esame.

Il relatore BAUSI, stante la natura del provvedimento - fortemente influenzato dalla necessità di essere operante già nella prossima tornata elettorale - suggerisce il ritiro di tale proposta emendativa, che potrà eventualmente essere ripresentata in Assemblea.

Il sottosegretario SORICE si dichiara contrario, come pure il senatore GALLO, il quale non vede elementi di connessione fra l'insoddisfazione di fondo sull'intero articolato e l'opposizione all'articolo *de quo*. Oltretutto, il sorteggio per la determinazione dei collegi rappresenta il ricorso ad uno dei più antichi istituti della democrazia.

La senatrice SALVATO annuncia la sua astensione, fondandola sulle argomentazioni addotte dal relatore, il quale ha esplicitamente ammesso che si tratta di una legge decisamente mal scritta ed influenzata dalla situazione contingente anzichè ispirata dall'esigenza di fissare un equilibrio normativo secondo i criteri della generalità e dell'astrattezza.

Posto ai voti l'emendamento del presidente Covi è respinto e - esaurito così l'esame dell'articolo 6 - si passa al successivo articolo 7: un emendamento suppressivo del senatore Onorato è decaduto, stante l'assenza del medesimo, come pure uno sostitutivo sottoscritto dal senatore Corleone. Si procede invece all'esame di due emendamenti del presidente Covi, l'uno, a sostituire al comma 5 il requisito delle cinquanta firme per la presentazione di liste di candidati nel collegio nazionale con l'altro corrispondente a trenta firme; il secondo a modificare il comma 14, per cui il voto si esprimerà, sia nel collegio nazionale che nei collegi territoriali, con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata.

Il relatore BAUSI è contrario ad entrambi, ed in particolare al secondo, perchè l'ipotizzata non chiarezza del comma 14 è superabile facendo ricorso ai criteri generali dell'interpretazione.

Il sottosegretario SORICE è anch'egli contrario e ritiene superabili le perplessità d'ordine lessicale mediante una esplicitazione del relatore in sede di relazione all'Assemblea.

Il senatore FILETTI ritiene che l'evidente improprietà linguistica al comma 14 sia facilmente superabile senza ricorso a interventi modificativi del testo.

Il senatore GALLO reputa che il sistema delineato dalle lettere a) e b) del comma 14 abbia una sua comprensibilità. Infatti, qualora l'elettore non provveda ad esprimere anche il voto di lista per il collegio nazionale presso la Cassazione, pone in essere un atto invalido, per il quale non si può, secondo criteri generali, considerare validamente espresso il voto ad uno solo dei candidati.

Il senatore LIPARI ritiene estremamente discutibile sul piano logico la diversa formulazione delle lettere a) e b) del comma 14. Pertanto, pur contrario all'emendamento relativo al comma 5, dichiara invece la propria adesione all'emendamento riferito al comma 14.

Il senatore ACONE rileva con insoddisfazione la prassi che si va instaurando per cui il Senato, sempre più spesso, viene a porsi come il luogo della ratifica di errori, sviste o disattenzioni compiute dall'altro ramo del Parlamento. L'evidente incompletezza della norma va corretta e, condividendo l'opinione del senatore Lipari, esprime - a titolo personale - la sua adesione all'emendamento al comma 14. Entrambi, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 8. Un emendamento soppressivo, presentato dal senatore Onorato, è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, mentre un altro analogo del senatore Corleone è fatto proprio dal senatore Boato, al solo fine di evitarne la decadenza, indipendentemente da ogni valutazione nel merito. Con dichiarazioni in senso contrario del relatore e del Governo, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'articolo 9: un emendamento soppressivo presentato dal senatore Onorato è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, mentre un altro, sostitutivo, presentato dal senatore Corleone, è fatto proprio dal senatore Boato, al solo fine di evitarne la decadenza, indipendentemente da ogni valutazione nel merito. Con l'avviso contrario del relatore e del Governo, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

All'articolo 10 un emendamento soppressivo, sottoscritto dal senatore Corleone e fatto proprio dal senatore Boato per la stessa ragione dei precedenti, è anch'esso respinto, mentre due emendamenti, rispettivamente del presidente Covi e di alcuni senatori comunisti, aventi entrambi ad oggetto la sostituzione del limite minimo del 9 per cento con quello del 6 per cento, per concorrere all'assegnazione dei seggi, sono illustrati dai rispettivi proponenti: il senatore Covi contesta

lo sbarramento al 9 per cento per le ragioni già addotte nel corso della discussione generale, mentre la senatrice Salvato motiva la proposta con l'esigenza di superare la forte contraddizione insita nel testo attraverso una rimodulazione del limite in modo da permettere un giusto equilibrio fra governabilità e partecipazione. Manifesta inoltre forti perplessità sul modo con il quale si riflette sulla pur necessaria riforma del Consiglio superiore e teme che i ritocchi che si stanno apprestando non conseguano gli obiettivi auspicati.

Il senatore LIPARI ritiene necessario, su una questione così delicata, che investa una scelta politica di fondo, da parte dei Gruppi un atteggiamento coerente con le idee sostenute e unitario fra i singoli componenti. Sottolinea come l'errore tecnico nelle modalità di determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, che scaturisce dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 3, possa porre in essere profili di inapplicabilità del nuovo articolo 27 della legge n. 195 del 1958. Pur essendo intuibile la volontà del legislatore sono possibili letture ambivalenti, foriere di impugnazioni dopo la proclamazione degli eletti, in quanto non si può ravvisare un nesso di consequenzialità fra la volontà intuibile e la dichiarazione legislativa.

Si dichiara comunque contrario agli emendamenti modificativi della soglia del 9 per cento.

Il senatore FILETTI ritiene gli emendamenti in questione della massima importanza e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore GALLO non ravvisa alcuna violazione di norme o principi costituzionali nello sbarramento al 9 per cento. Nel disegno di legge approvato dalla Camera non vede alcuna contraddizione fra la volontà di limitare il deprecato ricorso alla «lottizzazione» fra le componenti della magistratura e gli strumenti predisposti. Poi, in relazione al timore di difficoltà interpretative, ritiene essere pienamente applicabile il criterio d'ordine generale - cui in numerose occasioni si è rifatta la stessa Corte costituzionale -, per cui a prevalere deve essere comunque quella interpretazione che meno pregiudichi la conservazione della disposizione scritta.

Dopo dichiarazioni contrarie agli emendamenti da parte del relatore e del Governo, essi sono posti ai voti: quello soppressivo del senatore Corleone è respinto, mentre i restanti due, che abbassano la soglia al 6 per cento, sono invece approvati.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 11 e 12, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13 presentati dal senatore Corleone e fatti propri dal senatore Boato al solo fine di evitarne la decadenza. Con l'avviso contrario del relatore e del Governo gli emendamenti, posti ai voti, sono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 14 e 15 si passa all'articolo 16. Il presidente COVI illustra una sua proposta di

modifica volta, in connessione con un altro emendamento all'articolo 17, ad armonizzare il termine per l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'emananda legge con quello dello svolgimento delle prossime elezioni dei membri togati del Consiglio superiore.

Il relatore BAUSI si esprime in senso contrario, pur comprendendo le preoccupazioni che hanno originato l'emendamento del presidente Covi, rispetto al quale fa peraltro osservare come - per l'emanazione delle norme attuative concernenti il sistema elettorale - il Governo potrebbe provvedere anche con considerevole anticipo sul termine finale di sei mesi.

Il sottosegretario SORICE concorda con il relatore e ribadisce - con riferimento al successivo articolo 17 - che la data del 31 luglio è stata fissata nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, su richiesta di alcuni parlamentari, modificando l'originaria stesura dell'emendamento governativo.

Il senatore MACIS annuncia il voto contrario dei senatori comunisti sulla proposta di modifica illustrata dal presidente Covi, motivato dalla convinzione che la nuova normativa non debba essere applicata al procedimento elettorale già in corso.

Il senatore BOATO annuncia invece il proprio voto favorevole.

Posto successivamente ai voti l'emendamento è respinto e si passa all'esame delle modifiche proposte all'articolo 17.

La senatrice SALVATO rinuncia ad illustrare un emendamento soppressivo dell'intero articolo, mentre il presidente Covi dà conto della proposta tendente a spostare il termine del 31 luglio 1990 al 31 ottobre dello stesso anno.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, entrambi gli emendamenti sono respinti.

Non essendo state presentate altre proposte di modifica agli articoli 18 e 19, la Commissione dà quindi mandato al relatore Bausi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2214, con la modificazione introdotta nel corso dell'esame, richiedendo altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, e con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 65 e 649.

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (2208)
(Esame)

Riferisce il senatore TOTH, sottolineando in primo luogo come la finalità del decreto-legge all'esame sia quella di fornire idonei supporti logi-

stici e tecnici all'amministrazione della giustizia, soprattutto in relazione alla recente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Nelle maggiori sedi giudiziarie è infatti diffuso il malcontento per carenze strutturali che originano non lievi disfunzioni, carenze dalle quali non sono tuttavia immuni anche le sedi minori.

Scopo del provvedimento è adeguare alla complessiva strategia di riforma in corso le strutture: è comune responsabilità delle forze politiche adoperarsi in tal senso per evitare che il nuovo processo penale finisca per naufragare sotto la pressione delle tendenze conservatrici di una parte del ceto forense e della magistratura: tendenze che derivano sia dall'abitudine al vecchio rito, sia da una opposizione di tipo ideologico alla nuova impostazione. Il decreto-legge dunque rappresenta - accanto alla possibilità delle correzioni normative prevista dall'articolo 7 della legge di delega - il principale strumento per far decollare il nuovo sistema, e riguarda molteplici aspetti logistici: dal servizio dei locali a quello degli arredi a quello delle autovetture, senza tralasciare i problemi dell'informatizzazione, della stenotipia, della installazione di idonei sistemi audiovisivi.

In conclusione il senatore Toth raccomanda la più sollecita conversione del decreto-legge e ricorda che le Commissioni bilancio e affari costituzionali, consultate, hanno entrambe espresso il loro parere favorevole.

Aperta la discussione generale, il senatore FILETTI si esprime - a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale - a favore del provvedimento che, pur insufficiente, rappresenta un passo nella giusta direzione.

Anche il senatore GALLO esprime il giudizio favorevole del Gruppo democratico cristiano, rilevando come in questo caso ricorrano in modo esemplare i presupposti costituzionali di necessità e urgenza della normativa.

Il senatore ACONE condivide l'avviso di quanti lo hanno preceduto e preannuncia la presentazione di un emendamento, volto ad introdurre un articolo 7-bis nel testo del decreto-legge, con il quale si stabilisce che - fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 - l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia è equiparata, ai fini della valutazione per la nomina a magistrato di cassazione, a quella svolta negli uffici giudiziari.

Il senatore BATTELLO, pur riservandosi di meglio approfondire le questioni nel corso dell'esame in Assemblea, chiede anzitutto al Governo di voler chiarire le ragioni per cui ha ritenuto di inserire nel provvedimento alcune disposizioni nuove anzichè limitarsi al rifinanziamento degli interventi previsti dal decreto-legge n. 320 del 1987, convertito dalla legge n. 401 dello stesso anno. Ciò vale in particolare per i commi 1 e 3 dell'articolo 2.

Chiede altresì chiarimenti in ordine alle modalità di copertura, rilevando come non tutti gli interventi disposti dal provvedimento

trovino la loro fonte di finanziamento nella riduzione degli stanziamenti iscritti nei fondi globali. In particolare i servizi di registrazione fonografica ed audiovisiva vengono garantiti attingendo al vigente capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia: occorre chiedersi se la relativa dotazione sia davvero tale da far fronte ai nuovi oneri.

In conclusione il senatore Battello esprime comunque l'avviso favorevole dei senatori comunisti ad un disegno di legge che va in direzione di un rafforzamento delle strutture di servizio dell'amministrazione della giustizia.

La senatrice SALVATO preannuncia la presentazione di un emendamento al comma 3 dell'articolo 2, al fine di inserire fra le leggi richiamate in materia di appalti anche le norme antimafia della legge n. 646 del 1982 e della recente legge n. 55 del 1990.

Conclusasi la discussione generale, il relatore TOTH replica agli intervenuti prendendo atto delle proposte emendative prospettate, sulle quali anticipa il proprio parere favorevole.

Pone poi in risalto la differenza di oggetto fra il comma 3 dell'articolo 2, che riguarda il restauro degli edifici di proprietà comunale destinati alle sedi giudiziarie, e il successivo articolo 4, che attiene invece al contributo dello Stato al fine di far fronte agli oneri gravanti sui comuni per l'affitto dei locali destinati agli uffici giudiziari.

Il ministro VASSALLI - premesso un ringraziamento agli intervenuti ed al relatore per l'orientamento favorevole che sta emergendo, e che fa riscontro all'unanimità registratasi nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione affari costituzionali - pone in rilievo il carattere di assoluta necessità degli interventi disposti dal decreto-legge, oltre che per la recente entrata in vigore del codice penale di rito, anche a causa di altri provvedimenti, come la legge dello scorso anno sulle preture circondariali.

Si tratta di sovvenire ad esigenze eccezionali: lo stesso Consiglio dei Ministri ha convenuto sul ricorso alla decretazione d'urgenza considerato che, diversamente, l'adozione delle procedure ordinarie avrebbe con ogni probabilità comportato l'impossibilità di rendere operative le misure proposte nel corso del 1990 e, forse, anche del 1991.

Si riserva quindi di replicare con maggiore ampiezza in Assemblea alle osservazioni del senatore Battello in ordine ai problemi tecnici relativi alla copertura finanziaria, mentre esprime gratitudine al senatore Acone ed agli altri proponenti per l'emendamento introduttivo di un nuovo articolo 7-bis nel decreto-legge: tale disposizione permetterebbe di evitare la dispersione di fondamentali energie e capacità, soprattutto nel settore dell'edilizia giudiziaria: senza di essa i magistrati attualmente in servizio presso il ministero sarebbero costretti, per non pregiudicare il loro avanzamento di carriera, a riprendere l'attività presso gli uffici giudiziari, con evidente pregiudizio per la gestione delle importanti opere in corso o di prossima realizzazione.

Il ministro Vassalli anticipa altresì il proprio parere favorevole all'altro emendamento, modificativo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, predisposto dai senatori comunisti.

Il presidente COVI ringrazia il Ministro per il suo intervento nel quale - esplicitando le ragioni che militano a favore dell'emendamento dei senatori Casoli, Acone e Franza - ha dissipato taluni dubbi circa la proponibilità di una norma aggiuntiva che poteva anche apparire estranea all'oggetto della discussione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Senza discussione è approvato l'emendamento proposto dalla senatrice Salvato tendente ad introdurre anche il riferimento alle norme antimafia in tema di appalti nel comma 3 dell'articolo 2.

Sull'altro emendamento, sottoscritto dai senatori Acone, Casoli e Franza, il relatore, nel ribadire il proprio parere favorevole, chiede al rappresentante del Governo di chiarire quale sia il senso da dare all'espressione «magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia».

La senatrice SALVATO si dichiara contraria all'emendamento in questione che, pur muovendo da comprensibili esigenze pratiche, si scontra con una posizione di principio da sempre sostenuta dalla sua parte politica, che non ha mai visto favorevolmente la destinazione di magistrati a funzioni amministrative.

Il ministro VASSALLI, pur condividendo in linea generale il punto di vista della senatrice Salvato, fa presente che in questo caso non si tratta di prendere posizione a favore del distoglimento dei magistrati dalle funzioni giudiziarie, ma solo di non disperdere preziose energie di magistrati già in servizio ed altamente specializzati. È in tale prospettiva, strettamente connessa alle finalità del decreto-legge, che il Governo ribadisce il proprio favore all'emendamento dei senatori socialisti.

Il senatore GALLO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento in discussione, mentre la senatrice SALVATO, udite le dichiarazioni del Ministro, annuncia che si asterrà dal voto.

L'emendamento è posto ai voti ed approvato.

Concluso così l'esame dell'articolo unico, la Commissione dà mandato al relatore Toth di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, con le modificazioni introdotte.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

227^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Susi e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Covello ed altri: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)

(Esame e rinvio)

Il relatore NERI riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando, in primo luogo, come il problema che con esso si intende risolvere derivi dalla utilizzazione, nel comune di Praia a Mare, di aree insistenti sul demanio marittimo, utilizzazione resasi necessaria per la carenza di altre aree edificabili ed avvenuta con il beneplacito dei vari organi competenti preposti alla tutela dei beni dello Stato. A ciò ha fatto seguito - continua il relatore - l'insorgere di una controversia tra il citato comune e l'Amministrazione finanziaria, alla cui origine vi è l'interpretazione e l'applicazione della legge n. 113 del 1983, con la quale venne data autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo in questione. Tale legge prevedeva, tra l'altro, la vendita a trattativa privata in favore del comune di Praia a Mare, mediante il pagamento del prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale ed approvato dall'Intendenza di finanza competenti per territorio, secondo alcuni criteri dalla medesima legge definiti.

La citata controversia - prosegue il relatore - concerne le valutazioni effettuate dall'UTE con riferimento sia alle aree edificate che a quelle non edificate. Tali valutazioni, agganciandosi a valori di mercato, non solo sottoporrebbero ad impegni onerosi il comune di Praia a Mare, determinando la risoluzione delle vendite previste dalla

richiamata legge n. 113 del 1983, ma contrasterebbero con lo stesso spirito con cui il legislatore aveva ritenuto di approvare la citata legge ed altre leggi che affrontano e risolvono, a favore di alcuni comuni, casi di analoga portata.

Il presente disegno di legge intende favorire - ad avviso del relatore - un' equa composizione del contrasto, modificando, per dissipare ogni possibilità di equivoco, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 aprile 1983, n. 113, al fine di contemperare sia gli interessi dello Stato, sia le finalità sociali che intende sostenere il comune di Praia a Mare, il quale non appare mosso da finalità speculative, ma dall'esigenza di non gravarsi di eccessivi oneri per l'acquisto di beni di cui, in alcuni casi, detiene un possesso ultratrentennale.

Il relatore Neri, dopo aver sinteticamente illustrato l'articolo unico del disegno di legge, afferma che si rendono necessari alcuni chiarimenti in merito alle valutazioni proposte nello stesso articolo, con riferimento ai prezzi da applicare nelle aree edificate ed in quelle che non lo siano state; pertanto, propone alla Commissione una breve pausa di riflessione per poter approfondire gli aspetti del disegno di legge che suscitano ancora delle perplessità.

Il seguito dell'esame viene così rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellochio ed altri) (2137), approvato dalla Camera dei deputati

Dell'Osso ed altri: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904)
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Interviene il sottosegretario SUSI per illustrare due emendamenti dei quali, il primo (1.3), sostitutivo dell'articolo 1, comma 2, eleva dallo 0,50 allo 0,75 per cento l'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3 della tabella allegata alla legge n. 952 del 1977 e successive modificazioni; il secondo (3.1), modifica, invece, l'articolo 3, comma 1, fissando il limite temporale del 31 dicembre 1989 per i recuperi delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio, quando l'importo da recuperare non supera lire ventimila all'anno.

Ha successivamente la parola il relatore DE CINQUE, il quale, a sua volta, illustra tre emendamenti. Il primo (1.1), peraltro analogo all'emendamento 1.2 del senatore Candioto, intende superare un problema di natura tecnica aggiungendo all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 3, dopo le parole «devono essere richieste», le altre: «dalle parti interessate». Il secondo (6.1), con riferimento all'articolo 6, comma 1, intende estendere la sanatoria ivi concessa anche agli interessi di mora previsti dalla legge n.29 del 1961 e successive

modificazioni. Con il terzo emendamento (6.2), aggiuntivo di un comma all'articolo 6, vengono invece fatti salvi gli effetti derivanti dagli atti di trasferimento della proprietà formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e relativi a veicoli assoggettati a radiazione d'ufficio, a condizione che i predetti atti vengano presentati unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche. Tale ultimo emendamento - afferma il relatore - si rende necessario per sanare una situazione relativa a formalità varie, inerenti veicoli radiati d'ufficio, che sono state in un primo tempo accettate, salvo poi rilevarne la nullità agli interessati, stante l'impedimento a disporre a qualsiasi titolo dei veicoli stessi. Attualmente i casi suddetti sono superabili solo attraverso la reimmatricolazione dei veicoli presso gli uffici della Motorizzazione civile e la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, con notevoli disagi, anche di natura economica, a carico dell'utenza e degli uffici del medesimo P.R.A..

(La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 18,45).

Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2088)

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente BERLANDA comunica che è pervenuto il parere, favorevole all'unanimità, della 1^a Commissione, per cui si può passare alle votazioni.

In sede di dichiarazione di voto il senatore BRINA preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati i due articoli del disegno di legge e quindi quest'ultimo nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 18,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

174^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE**Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)**

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 aprile scorso, nella quale era iniziato l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1935.

Il relatore BOMPIANI si sofferma nuovamente sull'articolo 2, ricordando le osservazioni svolte nella seduta precedente in ordine alla opportunità di definire la natura giuridica delle università, come del resto proposto in due dei disegni di legge all'esame della Commissione (nn. 26 e 1813). Considerando quanto disposto dalla Costituzione, egli ritiene che l'università costituisca una figura unica nel nostro ordinamento, non assimilabile agli enti locali nè alle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. A suo avviso, invece, le istituzioni universitarie potrebbero essere definite quali enti a rilevanza pubblica

di carattere strumentale; comunque va affermato il principio che non possono più essere considerate organi decentrati dello Stato. Ritiene comunque che tale questione potrà essere proficuamente approfondita dalla Commissione affari costituzionali, chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge in titolo. Sollecita poi il Governo ad acquisire in merito un parere da parte di costituzionalisti che possa chiarire meglio i termini del problema.

Il relatore Bompiani, circa gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 2, esprime un giudizio favorevole sia su quello che afferma il principio della priorità del finanziamento pubblico all'università, sia su quello volto a garantire la trasparenza dei rapporti tra università e impresa.

Il senatore VESENTINI dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal relatore, dall'intervento del quale, a suo avviso, si può desumere una proposta di accantonamento dell'articolo 2, in attesa del parere della Commissione affari costituzionali.

Ricorda inoltre che i disegni di legge in titolo riguardano anche gli enti di ricerca e, pertanto, non può trascurarsi questa tematica anche tenendo presente il fatto che definire le università come enti pubblici strumentali in un testo che ha al suo interno la distinzione tra enti pubblici di ricerca strumentali e non strumentali potrebbe ingenerare non poche difficoltà e una certa confusione.

Riguardo alle modalità di prosecuzione dell'esame, ricorda quanto detto nella precedente seduta, circa l'ipotesi di considerare ogni articolo del disegno di legge n. 2047 come emendamento alla proposta del Governo. Propone infine di sostituire il comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1935, che prevede il conferimento di borse di studio per la prosecuzione degli studi dopo la laurea, con il testo del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2047, che prevede il conferimento di borse di studio da parte delle università, senza altre specificazioni.

Il PRESIDENTE ricorda di aver invitato a presentare gli emendamenti al disegno di legge governativo, assunto come testo base; pertanto, oltre agli emendamenti del Governo, vi è l'emendamento della senatrice Callari Galli ed altri, che propone di sostituire l'articolo 2 del disegno di legge del Governo con l'articolo 2 del disegno di legge n. 2047 e la proposta emendativa del senatore Vesentini sulle borse di studio.

Il relatore BOMPIANI conferma quanto precedentemente affermato, dichiarandosi d'accordo con gli emendamenti del Governo e con la proposta di modifica avanzata dal senatore Vesentini circa le borse di studio.

Il ministro RUBERTI ribadisce che il Governo è disposto ad esaminare tutte le proposte specifiche, formalizzate in emendamenti, tese al miglioramento del disegno di legge n. 1935 che, ricorda, è stato assunto come testo base per l'esame della Commissione. Si dichiara inoltre d'accordo con la proposta di modifica avanzata dal senatore Vesentini circa le borse di studio.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda che nell'articolo 2 del disegno di legge del Gruppo comunista, proposto ora dalla sua parte politica quale emendamento al disegno di legge n. 1935, è contenuta, al comma 2, la riaffermazione delle funzioni di servizio dell'università e del principio per cui le strutture di base devono essere fornite integralmente dallo Stato, e non, come nel testo del Governo, attraverso contributi provenienti da altre fonti.

Rispetto all'emendamento del Governo circa l'obbligo dello Stato di provvedere in via primaria al finanziamento dell'università, osserva che sarebbe opportuno specificare tali obblighi precisando le funzioni oggetto di tale finanziamento, e si chiede se non sia opportuno in questo contesto introdurre un riferimento all'articolo 9 della Costituzione. Ricorda inoltre che il disegno di legge n. 2047 contiene, al comma 4 dell'articolo 2, un riferimento ai rapporti internazionali degli atenei, e sottolinea il riferimento che nello stesso testo si fa alla questione della verifica sulla regolarità e qualità degli esiti formativi, che, a suo avviso, va introdotta tra le funzioni dell'università. Sempre a questo proposito, fa presente che nelle audizioni fu richiamata l'esigenza di indicare, sempre tra le funzioni dell'università, non la sola didattica, ma tutti gli interventi rivolti a finalità formative, come, peraltro, è previsto nel testo proposto dalla sua parte politica. Si dichiara favorevole a non lasciare integralmente alle fonti di autonomia la disciplina delle procedure di attuazione della collaborazione tra università e soggetti esterni, che, a suo avviso, dovrebbe essere già indicata all'interno della legge. Si dichiara inoltre d'accordo con le proposte del relatore circa la necessità di pervenire ad un chiarimento sulla questione della definizione della natura giuridica dell'università e sulla proposta del senatore Vesentini relativamente alle borse di studio.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta deve avere termine in relazione ai contemporanei lavori dell'Assemblea.

La senatrice CALLARI GALLI esprime il proprio disagio per la frammentarietà con cui sta procedendo l'attività della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Aliverti ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281)

Galeotti ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821)

Pizzol ed altri: Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 marzo, nel testo unificato predisposto dal relatore.

Il senatore MARGHERI, ribadito il consenso del Gruppo comunista sulla complessiva impostazione del testo proposto dal relatore, ne sottolinea due aspetti di particolare rilevanza: la istituzione di nuovi meccanismi di determinazione delle tariffe e l'organica disciplina del risarcimento del danno biologico. Esprime quindi un parziale dissenso circa i metodi di applicazione dei principi affermati: ad esempio, in materia di danno biologico, sarebbe opportuno prevedere la facoltà di scelta tra due diverse procedure di tutela giudiziaria. Si pone tuttavia un problema di coerenza tra l'impianto generale del testo in esame e l'esigenza, non adeguatamente recepita, di impostare una politica generale di prevenzione dei sinistri stradali, anche attraverso l'istituzione di un unico centro di imputazione politico-amministrativa, sul modello di una autorità indipendente. L'assenza di unità di indirizzo e di coordinamento provoca una frammentazione delle competenze ammi-

nistrative che non giova alla soluzione dei molteplici problemi posti dalla progressiva intensificazione degli incidenti stradali.

Il sottosegretario BABBINI esprime il consenso del Governo al testo predisposto dal relatore, che soddisfa l'esigenza di estendere le forme di tutela per le vittime degli incidenti stradali. Importanti sono alcune delle novità introdotte: l'inclusione, tra i terzi risarcibili, dei familiari del conducente e del proprietario dell'autoveicolo; l'estensione dell'obbligo assicurativo alla circolazione dei ciclomotori e delle macchine agricole; l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nell'ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, anche per i danni alle cose; l'intento di limitare la litigiosità introducendo una forma di composizione giudiziale delle controversie; la possibilità, per il danneggiato che abbia riportato una invalidità permanente, di richiedere la conversione, totale o parziale, del risarcimento in una rendita vitalizia rivalutabile. Nel complesso, si intende riservare maggiore attenzione ai danneggiati, con più ampie garanzie, con un migliore servizio in fase risarcitoria e con una maggiore trasparenza nell'individuazione degli oneri derivanti dal sinistro. Il Governo ha elaborato alcune proposte di emendamento, dirette a migliorare il testo, soprattutto in relazione a due fondamentali questioni: quella del danno biologico e quella del meccanismo di determinazione delle tariffe. In ordine al danno biologico il Governo ritiene che la materia investa profili generali di tutela che travalicano lo specifico ambito di disciplina di cui si tratta. La giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ha, d'altra parte, già individuato alcuni solidi riferimenti interpretativi per una efficace e tempestiva tutela del danno alla salute. Sarebbe pertanto opportuno, a parere del Governo, stralciare le relative disposizioni. In materia di determinazione delle tariffe, appare meritevole di maggiore approfondimento il meccanismo di adeguamento a posteriori a mezzo conguaglio, in considerazione dell'assenza di diffuse esperienze di tal genere negli altri paesi europei e del prevedibile irrigidimento che ne deriverebbe in un sistema non pienamente concorrenziale.

Il relatore AMABILE si riserva di esprimere una valutazione concreta sulle proposte di emendamento testè formulate, che richiedono un esame approfondito. Conviene comunque sulla proposta formulata dal senatore Margheri in merito alla esigenza della unità di indirizzo nella politica della prevenzione, accogliendo l'invito a inserire nel testo la previsione di una autorità con tale specifica attribuzione. Si esprime poi in senso contrario alla proposta, formulata dal Gruppo comunista, di prevedere alternative tra forme procedurali di tutela giudiziaria per il risarcimento del danno biologico, in quanto porterebbero a ingiustificate disparità di trattamento. Riguardo alle osservazioni formulate dal sottosegretario Babbini in materia di tariffe, rileva che il meccanismo di adeguamento a posteriori consente di verificare la correttezza delle previsioni e non rischia di irrigidire il sistema perchè concerne solo le tariffe di riferimento, che rimangono articolate secondo le scelte delle singole imprese. Del resto nella Repubblica federale di Germania tale sistema è applicato con successo, e così anche nella Confederazione elvetica. Va

osservato anzi che nei paesi in cui manca la previsione di questo meccanismo spesso non vige l'obbligo di assicurare a carico delle imprese, che ne costituisce un logico presupposto. Conviene comunque sull'opportunità di approfondire la questione che, peraltro, va regolamentata, negli aspetti di dettaglio, attraverso una disciplina non legislativa. In ordine al danno biologico il relatore prende atto dell'orientamento del Governo e propone di richiedere comunque il parere della Commissione giustizia, che va direttamente investita dei molteplici profili della questione. Preannuncia infine la presentazione di un emendamento all'articolo 10, diretto a sostituire la previsione dell'offerta della somma da parte dell'impresa assicuratrice al danneggiato con la previsione del deposito di tale somma.

Il senatore ALIVERTI chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulle motivazioni della proposta di stralcio delle disposizioni relative al risarcimento del danno biologico.

Il sottosegretario BABBINI ribadisce trattarsi di materia relativa alla disciplina generale di una importante e delicata fattispecie di risarcimento del danno, che va al di là dell'occasione specifica di regolamentazione offerta dalla revisione della normativa sulla responsabilità civile auto.

Il presidente CASSOLA invita i commissari a una valutazione attenta e approfondita delle proposte di emendamento dianzi illustrate, rilevando l'opportunità di concludere comunque l'esame del testo nella sede referente. Propone quindi che l'Ufficio di Presidenza, in sede informale, accolga la richiesta di incontro delle associazioni degli utenti, dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici e dell'ISVAP. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIANOTTI chiede al Presidente informazioni e chiarimenti sull'esito della richiesta di trasferimento alla sede deliberante dell'esame congiunto dei disegni di legge relativi alla disciplina delle produzioni di amianto, nonché sulla richiesta del Gruppo comunista di porre all'ordine del giorno l'esame dei disegni di legge concernenti la riforma dell'ENEA.

Il presidente CASSOLA informa la Commissione che il Governo, sciogliendo la riserva formulata dal sottosegretario Fornasari nella seduta antimeridiana del 5 aprile, si è espresso in senso contrario al trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge relativi all'amianto; aggiunge che i disegni di legge concernenti la riforma dell'ENEA saranno posti all'ordine del giorno nella prima data utile.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZITO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani ed il sottosegretario per il tesoro Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,35

IN SEDE DELIBERANTE

Azzaretti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188)

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore MELOTTO. Egli fa notare che il disegno di legge propone l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazione dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazione, nonché dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Il decreto-legge n. 173 del 1988 ha affidato alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra, integrate di volta in volta da un sanitario in rappresentanza dei vari enti di assistenza agli invalidi, il compito di esaminare le domande per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile. Contro i provvedimenti di tali organismi è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, che delibera previo parere della Commissione medica superiore, anch'essa integrata da sanitari rappresentanti gli enti di assistenza. Per consentire di espletare tempestivamente questi compiti, l'articolo 3 del predetto decreto-legge ha anche previsto un aumento delle piante organiche delle stesse commissioni, mentre sono state istituite anche nuove commissioni mediche periferiche. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, introdotto in sede di esame parlamentare con la legge di conversione 25 gennaio 1990, n. 8, oltre ad attribuire alle commissioni mediche periferiche tutti i compiti connessi al riconoscimento

dell'invalidità civile, ha ulteriormente incrementato le piante organiche delle commissioni mediche.

Il disegno di legge in titolo scaturisce dalle gravi difficoltà operative in cui si sono trovate le commissioni mediche a causa della macchinosità delle procedure amministrative. Tuttavia l'abrogazione pura e semplice delle predette norme, senza che siano previste disposizioni sostitutive che identifichino gli organismi cui affidare le competenze in questione, produrrebbe un vuoto legislativo, con ulteriori conseguenze negative per quello che riguarda il già notevole arretrato. Inoltre occorrerebbe ridefinire le piante organiche delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, una volta che a tali organismi fossero state sottratte le competenze relative all'accertamento dell'invalidità. Conclude sottolineando la necessità di integrare il testo del disegno di legge con emendamenti miranti ad evitare l'insorgere delle predette difficoltà.

Il sottosegretario BUBBICO fa presente innanzitutto che il Governo ha sempre seguito con molta attenzione i problemi connessi al trasferimento della competenza per l'accertamento dell'invalidità dalle USL alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra incardinate nel Ministero del tesoro. Il Governo pertanto intende intervenire con una propria iniziativa legislativa, che potrebbe anche tradursi in emendamenti da apportare al disegno di legge in titolo. Tale disegno di legge però, pur partendo da motivazioni pienamente condivisibili data la situazione che si è determinata, propone di fatto il ripristino del sistema precedente al decreto-legge n. 173 del 1988, e su questa scelta il Governo non può essere d'accordo. Fa infine presente che il Governo, pur astenendosi dal chiedere il trasferimento dell'esame in sede referente, propone un rinvio della discussione proprio per consentire l'individuazione di un testo che soddisfi tutte le esigenze che si sono evidenziate.

Il presidente ZITO propone di accogliere la proposta del rappresentante del Governo, rinviando il seguito della discussione.

La Commissione conviene ed il seguito della discussione è rinviato.

Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati, risultante dal disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ceci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato ed unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (926-1111-B)

(Discussione)

Riferisce il senatore PERINA il quale rileva che le modifiche introdotte alla Camera dei deputati sono complessivamente poco significative. Esse riguardano l'articolo 3, con la soppressione delle tabelle concernenti le modalità e le caratteristiche della donazione di sangue e di emoderivati, l'articolo 13, concernente il mantenimento

della posizione contributiva per la giornata lavorativa utilizzata per la donazione ed infine l'articolo 23 riguardante la copertura finanziaria del provvedimento. Raccomanda quindi una sollecita approvazione del testo.

Poichè nessun senatore interviene in sede di discussione generale, si passa all'esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Il senatore **SIGNORELLI**, dopo aver fatto presente che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono di fatto irrilevanti, preannuncia il voto favorevole al testo.

Il senatore **TORLONTANO** si pronuncia per una approvazione rapidissima e dichiara di ritenere pienamente opportune le modifiche apportate dalla Camera, soprattutto per quanto riguarda la soppressione delle tabelle allegate previste nell'articolo 3, che di fatto erano del tutto superate.

Il senatore **AZZARETTI** fa notare al senatore **Torlontano** che tali tabelle, secondo il testo già approvato dal Senato, erano modificabili con decreti ministeriali e pertanto non comportavano un irrigidimento della disciplina della donazione del sangue. Preannuncia quindi il voto favorevole al testo.

Il senatore **MELOTTO** esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva del disegno di legge, e rileva che finalmente verranno inserite nel Servizio sanitario nazionale le strutture trasfusionali della Croce rossa italiana. Esprime quindi l'augurio che il Ministero della sanità faccia tutto il possibile affinché la legge trovi sollecita applicazione sull'intero territorio nazionale, ed affinché sia agevolata l'opera delle associazioni di volontariato.

La senatrice **ONGARO BASAGLIA** preannuncia che si asterrà sulle modifiche introdotte alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario **MARINUCCI MARIANI** esprime soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento e assicura che il Ministro della sanità prenderà sollecitamente tutte le iniziative necessarie per la applicazione della legge.

Vengono quindi successivamente posti in votazione ed approvati, con l'astensione della senatrice **Ongaro Basaglia**, gli articoli 3, 13 e 23 del testo, come modificati dalla Camera dei deputati.

Viene poi approvato, con l'astensione della senatrice **Ongaro Basaglia**, il provvedimento nel suo complesso nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15.

Ad inizio di seduta il deputato Vito RIGGIO, con riferimento alle notizie, apparse anche sulla stampa, di interventi che il Governo si accingerebbe ad adottare per far fronte all'emergenza idrica nelle regioni meridionali, formalizza la richiesta di invitare il ministro Maccanico, che a quanto risulta sarebbe stato incaricato di coordinare i predetti interventi, a riferirne alla Commissione.

Il presidente BARBERA assicura che si farà carico di contattare il ministro Maccanico per trasmettergli la richiesta e acquisirne la disponibilità, se il Ministro concorda e se sarà possibile, per questa stessa settimana.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari» (A.S. n. 2098)
(Esame e conclusione)

Il deputato Vito RIGGIO relatore sul provvedimento, ne illustra il contenuto, rilevando che non emergono questioni particolari nel settore di competenza specifica della Commissione, benchè appaia singolare che si provveda con legge a dare uno specifico finanziamento alla regione Lazio per acquisire un immobile da destinare a residenza degli studenti universitari. Conclude proponendo di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame, con questa osservazione.

Dopo che il presidente BARBERA ha espresso a sua volta notevoli perplessità sul provvedimento, sotto il profilo della correttezza costituzionale, la Commissione adotta la seguente deliberazione:

«NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* del disegno di legge, pur rilevando la singolarità del ricorso alla legge per finanziare un intervento di competenza della regione, tanto più che si prevede che l'immobile da realizzare sia poi assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Legge-quadro sul diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria» (A.S. n. 1575);

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (A.S. n. 1576);

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

**«Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (A.S. n. 2113)
(Esame e conclusione)**

Su proposta del deputato Vito RIGGIO, relatore sui provvedimenti, la Commissione procede all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il relatore Vito RIGGIO rileva che con i predetti disegni di legge si provvede, in sostanza, a dare attuazione a quanto a suo tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in tema di diritto allo studio, sistemando la materia nella forma di una legge-quadro sul diritto allo studio, che nelle sue linee fondamentali appare rispettosa delle competenze delle regioni.

Si sofferma quindi ad illustrare il contenuto dei singoli provvedimenti, che concernono il diritto allo studio nell'ambito, rispettivamente, della scuola primaria e secondaria e dell'università. Oltre a definire i principi generali in tema di diritto allo studio e le finalità della legge, che deve tendere ad assicurare, per quanto possibile, pari opportunità d'accesso agli studi e alla loro prosecuzione, in particolare intervenendo con adeguate misure di sostegno nei confronti degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, i provvedimenti in esame individuano anche le competenze rispettive dello Stato e delle regioni, nonché delle università, e recano disposizioni volte a razionalizzare interventi specifici, per esempio per prestazioni sanitarie, posti alloggio, borse di studio, eccetera. Nel complesso si tratta della risistemazione di materie che già le regioni, per la maggior parte, hanno regolamentato in

via sperimentale con leggi proprie; tanto è vero che non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi.

Il relatore conclude proponendo di esprimere sui disegni di legge in esame parere favorevole per le considerazioni sopra svolte, sottolineando, peraltro, che il problema vero nel settore non è tanto quello di una revisione normativa, quanto quello della verifica della effettività dei servizi, dal momento che le regioni hanno difficoltà, in molte zone, a controllare le inadempienze, spesso assai diffuse. Sotto questo profilo esprime apprezzamento per la proposta contenuta nel disegno di legge n. 2113, di parte comunista, di realizzare strutture per un accurato monitoraggio dei servizi offerti.

Dopo brevi osservazioni del Presidente BARBERA e del deputato Matteo PIREDDA sulle disposizioni concernenti il conferimento di borse di studio, con riferimento all'esigenza di individuare misure di valorizzazione del principio della programmazione universitaria, replica brevemente il relatore Vito RIGGIO, che richiama l'attenzione sull'articolo 4 del disegno di legge governativo A.S. n. 1576, che in merito ai piani di sviluppo dell'università - opportunamente, a suo avviso - fa riferimento a *standards* e criteri utili ai fini di un più equilibrato sviluppo delle sedi universitarie e per l'effettiva utilizzazione dei servizi.

La Commissione adotta quindi, all'unanimità, le seguenti deliberazioni:

«PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge A.S. n. 1575, osservando che il provvedimento si limita alla risistemazione della materia nella forma di una legge-quadro in tema di diritto allo studio, sostanzialmente rispettosa delle competenze regionali nel settore. Il disegno di legge peraltro non reca benefici e quindi provvidenze finanziarie aggiuntive rispetto a quanto è già in gran parte disciplinato dalle regioni con leggi proprie; neppure si affronta il problema della capacità delle regioni stesse di esercitare attività di pianificazione e di controllo sulla effettività dei servizi resi, tenuto conto che a tale proposito si registrano forti disuguaglianze nelle diverse parti del territorio nazionale».

«PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge A.S. n. 1576 e n. 2113, osservando che il provvedimento si limita alla risistemazione della materia nella forma di una legge-quadro in tema di diritto allo studio nel campo dell'istruzione superiore, secondo linee di indirizzo che appaiono rispettose delle competenze regionali.

Si invita peraltro la Commissione in merito a valutare l'opportunità di migliorare il testo in esame recependo alcune utili indicazioni del disegno di legge n. 2113, vertente su analoga materia, per esempio quella relativa alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei servizi effettivamente resi».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'Università» (A.S. n. 1483)

«Autonomia delle Università e degli enti di ricerca» (A.S. n. 1935)

(Esame e rinvio)

Il deputato Vito RIGGIO, relatore sui provvedimenti, fa presente che la Commissione di merito ha al proprio esame ulteriori provvedimenti, vertenti su analoga materia, che non risultano assegnati a questa Commissione per il parere. Si tratta dei disegni di legge A.S. n. 26, n. 1813 e n. 2047. Ritiene che la Commissione debba richiedere di esprimersi anche su tali provvedimenti e propone che nel frattempo l'esame della materia venga rinviato.

La Commissione accoglie la proposta del relatore e delibera di richiedere l'assegnazione per il parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, dei disegni di legge A.S. n. 26, n. 1813 e n. 2047.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sulla attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono, per l'ENPALS, il presidente Romei ed il vicedirettore generale Taboga; per la Cassa di previdenza degli avvocati, il presidente Mariani Marini ed il direttore generale Vozzi; per la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, il presidente Turri ed il direttore generale Selvaggi.

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione dei presidenti dell'Ente previdenza lavoratori dello spettacolo, della Cassa previdenza avvocati e procuratori e della Cassa previdenza dottori commercialisti.

Il Presidente COLONI avverte che della seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico.

Ricorda che le audizioni dei presidenti degli enti vigilati sono iniziate il 27 marzo scorso e riprenderanno a partire dalla metà del mese di maggio per concludersi entro il prossimo luglio.

Interviene quindi il presidente dell'ENPALS, ROMEI, il quale illustra innanzitutto le linee generali della relazione presentata ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed integra i dati in essa contenuti con alcune considerazioni.

Premesso che l'ENPALS si trova in regime commissariale da circa quindici anni ed espresse alcune valutazioni sul contenuto della legge n. 70 del 1975 e della legge n. 91 del 1981, sottolinea che la normativa relativa all'Ente non ha avuto negli ultimi anni un adeguamento conseguente alla mutate condizioni del settore previdenziale.

Si sofferma poi sugli aspetti organizzativi e finanziari dell'attività dell'Ente, facendo riferimento allo sviluppo delle procedure informatiche per adeguarsi alle esigenze degli iscritti e per accelerare i tempi di erogazione dei trattamenti pensionistici, che appaiono in alcuni casi eccessivi.

Forniti alcuni dati ed alcune valutazioni sulla tematica dell'evasione e dell'elusione contributive, non può non osservare che permangono tuttora notevoli vincoli burocratici per l'Ente, che non può fruire dell'autonomia riconosciuta ad esempio all'INPS ed all'INAIL. La situazione finanziaria, in passato preoccupante, è ora da ritenersi soddisfacente: giudica necessario un adeguamento delle procedure organizzative complessive dell'Ente per godere di quei benefici che da esso si attendono gli iscritti ed in genere l'opinione pubblica.

Il senatore VECCHI ritiene assai importante l'azione dell'Ente dal punto di vista complessivo, considerato l'alto numero degli iscritti ed il notevole impatto dal punto di vista sociale.

Rileva che la legislazione relativa all'ENPALS deve considerarsi non adeguata ad assicurare prestazioni di buon livello, e svolge alcune considerazioni sui punti critici che riguardano gli aspetti gestionali e sui trattamenti minimi da assicurare alle singole categorie degli iscritti.

Premesso che in futuro si renderanno forse necessari ulteriori contributi da parte dello Stato, si sofferma su alcuni casi in cui si evidenzia la necessità di una maggiore produttività e di una maggiore organizzazione: la redditività del patrimonio immobiliare appare inferiore a quella conseguita da altri enti e i dati sull'evasione contributiva talvolta registrano aspetti poco chiari.

Concludendo, chiede quali azioni si intendano intraprendere per rimediare alla scarsità di personale, che rispetto alla pianta organica ammonta a circa 180 unità.

Il senatore ANTONIAZZI chiede ragguagli sulle dotazioni finanziarie che negli ultimi anni hanno permesso all'ENPALS di coprire il *deficit* pregresso. Ritenuti eccessivi i tempi occorrenti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici, manifesta l'esigenza di una modifica all'attuale normativa e che sia perfezionato il sistema dei controlli da parte dell'Ente per combattere il fenomeno dell'evasione e dell'elusione contributive.

Dopo che il senatore ANGELONI ha chiesto notizie sulle proiezioni riguardo agli iscritti per i prossimi anni, il Presidente COLONI chiede di far pervenire il bilancio consuntivo per il 1989 ed il bilancio preventivo per il 1990. Considerato che esistono nell'ENPALS posizioni assicurative molto differenziale, chiede di conoscere se si intenda promuovere un piano di pensioni integrative e se esistano possibilità per avviare una procedura di differenziazioni contributiva.

Ai commissari intervenuti risponde diffusamente il presidente ROMEI, che si sofferma sui problemi finanziari, sui tempi di liquidazione delle pensioni e sulla tematica delle pensioni integrative.

Interviene successivamente il vicedirettore generale TOBAGA, il quale fornisce ragguagli specifici sull'evasione dell'onere contributivo anche in relazione alla tipologia degli iscritti, sull'impulso dato al servizio ispettivo dell'Ente e sui problemi connessi ad alcune particolari categorie, come gli attori ed i calciatori.

Il Presidente COLONI, osservato che si rende opportuna un'oculata modifica della normativa vigente, ringrazia i rappresentanti dell'EN-PALS e li congeda.

(La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 17).

Il Presidente COLONI si scusa con i rappresentanti della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori per il ritardo sull'orario stabilito per l'audizione, dovuto ad una cerimonia svoltasi nel palazzo Montecitorio.

Il presidente della Cassa, MARIANI MARINI, svolge alcune considerazioni sulle carenze della normativa riguardante la Cassa e sull'esigenza di coordinare la legislazione previdenziale.

Ricordato che gli iscritti sono circa 40 mila e che i trattamenti pensionistici sono circa 13 mila, si sofferma diffusamente sugli importi medi delle pensioni e sul tetto massimo, che ammonta a poco più di 40 milioni annui.

Rileva che la legge di riforma 20 settembre 1980, n. 576, ha determinato la necessità per la Cassa di adeguare le strutture e le risorse finanziarie, che al momento attuale appaiono abbastanza soddisfacenti: si deve però valutare che la situazione potrà non ripetersi in futuro. Premesso che talvolta sfugge la logica dei controlli ministeriali sugli atti della Cassa, reputa necessaria una maggiore autonomia e una modifica della normativa per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, ora troppo burocratica e non certo adatta a rispondere alle opportunità offerte dal mercato.

Esprime poi alcune valutazioni sulle attività patrimoniali dell'Ente, in particolare su quelle relative alla parte mobiliare; fornisce ragguagli sui piani di investimento, su alcune procedure relative al contenzioso e sulle varie problematiche connesse alla gestione del personale.

Il senatore ANGELONI chiede maggiori notizie sugli iscritti e sugli assistiti, sul sistema a ripartizione e sull'entità del contributo, se vi siano pensioni integrative, sugli importi medi dei trattamenti e sulla situazione finanziaria complessiva. Chiede ragguagli sulle necessità di personale, se vi siano programmi per incrementare l'efficienza anche per combattere le evasioni, e quali siano i programmi di perfezionamento delle procedure informatiche.

Svolte alcune considerazioni sul contenzioso e sui suoi esiti, chiede maggiori ragguagli sul patrimonio mobiliare ed immobiliare, a quanto ammontino gli avanzi di gestione e quali siano concretamente le prospettive per conferire alla Cassa maggiore autonomia.

Il Presidente COLONI chiede di far pervenire alla Commissione i bilanci consuntivo e preventivo e l'analisi patrimoniale, sia immobiliare che mobiliare. Ricordato il contenuto di alcune proposte di legge in esame alla Camera, chiede di fornire notizie sull'esistenza di polizze integrative per gli iscritti.

Il presidente MARIANI MARINI risponde diffusamente alle domande testè formulate, soffermandosi in particolare sull'entità attuale del

contributo e delle pensioni, sulla definizione della nuova pianta organica del personale, sui concorsi in atto per coprire i posti vacanti e sugli esiti del contenzioso, normalmente favorevoli alla Cassa. Conclude esponendo le posizioni degli iscritti in merito alla questione della previdenza integrativa.

Il direttore generale, VOZZI, integra particolareggiatamente i dati forniti dal presidente Mariani Marini.

Il presidente COLONI ringrazia i rappresentanti della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e li congeda, e dà la parola ai rappresentanti della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti.

Il presidente della Cassa, TURRI, illustra dettagliatamente la relazione presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88. Sottolinea in particolare il numero degli iscritti, che ammonta a circa 23 mila unità, e la struttura dell'organico, che considera ancora insufficiente.

Premessa la necessità di attuare speditamente il programma di informatizzazione dell'erogazione delle pensioni, espone i tempi medi per la liquidazione delle pratiche, che giudica eccessivi ma in via di riduzione. Esprime infine alcune valutazioni sulla legge di ricongiunzione dei periodi contributivi per i professionisti, che si prospetta di non conveniente applicazione per gli iscritti.

Il senatore ANTONIAZZI esprime soddisfazione per la completezza della relazione illustrata dal presidente Turri e giudica sicuramente soddisfacente il funzionamento complessivo della Cassa, nonostante che in passato si siano incontrate alcune difficoltà.

Esprime alcune valutazioni sulle prestazioni medie che saranno erogate fra qualche anno, ritiene che i tempi di definizione delle pratiche pensionistiche siano eccessivamente lunghi, certamente da ridurre visto il buon andamento complessivo dell'attività dell'Ente.

In conclusione, ricordato il contenuto dei progetti di legge in esame alla Camera ed al Senato, chiede maggiori ragguagli sulle domande presentate dagli iscritti per ottenere la ricongiunzione contributiva e sulle modalità operative che si intendono seguire per perfezionare tale aggravio di lavoro.

Il presidente COLONI chiede che siano forniti i bilanci preventivo e consuntivo. Intende poi conoscere gli orientamenti degli iscritti in merito alla ventilata possibilità di modificare l'importo contributivo.

Alle domande poste risponde diffusamente il presidente della Cassa, TURRI, il quale riconosce che gli iscritti espongono le loro lamentele per l'eccessiva onerosità della contribuzione. Riconosce altresì che le ricongiunzioni dei periodi contributivi si presentano mediamente molto onerose. Questo ai tempi di erogazione dei trattamenti pensionistici, sono certamente eccessivi, ma si deve tener conto che è difficile la verifica del significato di esercizio professionale: assicura in ogni modo la Commissione che si sta cercando di ridurre tali tempi anche

servendosi delle procedure informatizzate. Concludendo, esprime alcune valutazioni sulle proposte di legge in esame alla Camera ed al Senato riguardanti la modifica della normativa riguardante la Cassa.

Il direttore generale SELVAGGI, ritiene che esista la concreta possibilità di liquidare le pensioni in tempi assai brevi se si porrà mano ad un sollecito adeguamento dell'organico. Quanto alla ricongiunzione dei periodi contributivi, non esiste ancora una casistica significativa ma è indubbio che, da calcoli effettuati, essa si presenta assai onerosa. Esiste il problema di rivedere i trattamenti minimi di pensione: è a tal fine che sono diretti gli studi effettuati in proiezione futura.

Il presidente COLONI ringrazia i rappresentanti della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti e li congeda, avvertendo che la Commissione riprenderà le audizioni a partire da martedì 15 maggio 1990.

La seduta termina alle ore 18,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

131^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 16,05.

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)

(Parere alla 3^a Commissione. Remissione del parere alla Commissione plenaria)

Su richiesta del senatore Franchi, l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo è rimessa alla sede plenaria.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 (1470)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti al disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746)

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del senatore Santini, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Covello ed altri: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del Presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (2063)

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2088)

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082)

(Parere alla 7^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge è rinviato.

Concessione di un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (1946)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (2098), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'Ente «Ferrovie dello Stato» (2202), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale, dopo avere illustrato il disegno di legge, suggerisce l'espressione di un parere favorevole, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito di espungere dal testo il riferimento al blocco delle assunzioni obbligatorie, di cui all'articolo 6.

Contrario al disegno di legge si dichiara il senatore Franchi, osservando che il provvedimento incide su una materia complessa e delicata.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con l'osservazione proposta dal presidente Murmura.

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)
(Parere alla 10ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Azzaretti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188)
(Parere alla 12ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, in senso favorevole, il presidente Murmura.

Dopo un intervento del senatore Franchi, che dichiara l'astensione del Gruppo comunista, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (2215), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, in senso favorevole, il presidente Murmura.

Dopo un intervento del senatore Franchi, contrario al disegno di legge, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

155^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Castiglione e per il Tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 20,15.

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2214), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea)

Il presidente ANDREATTA comunica che è pervenuta in data odierna una nota della Ragioneria Generale dello Stato con la quale sorprendentemente il Tesoro muta la sua precedente posizione in merito all'unico rilievo contenuto nel parere emesso il 5 aprile dalla Commissione sul disegno di legge in esame, in relazione all'onere conseguente all'articolo 2. In base al documento pervenuto, tale norma non comporta, nella prima attuazione, maggiori oneri, dato che il comma 6 dell'articolo prevede che fino all'istituzione del ruolo di segreteria del CSM, si provvede al funzionamento della segreteria stessa mediante comando di personale già in servizio. Stando sempre alle affermazioni del Tesoro, resterebbe fermo che, con successivo provvedimento, si provvederà alla costituzione del ruolo in questione e alla copertura del relativo onere finanziario. Si tratta dunque di una presa di posizione che necessita di essere chiarita da parte del Governo: infatti verrebbe istituito un ufficio con disposizione di legge, demandando ad un provvedimento successivo la definizione dell'organico del CSM, provvedimento senza il quale non si potrebbe attuare l'articolo 2 medesimo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE afferma che ad avviso del Governo il comma 6 dell'articolo 2 consente di poter destinare alle necessità

dell'ufficio personale distaccato, senza individuare immediatamente un onere, mentre occorrerà un successivo provvedimento per definire l'organico.

Il presidente ANDREATTA chiede al rappresentante del Governo se in base a tali considerazioni la norma in questione avrebbe carattere programmatico e non modificherebbe l'ordinamento e se essa sarebbe tale da non consentire al Tesoro di incrementare annualmente gli stanziamenti destinati al CSM e neppure alla Corte dei conti di registrare il decreto del Presidente della Repubblica attuativo, ai sensi del comma 5.

Il sottosegretario CASTIGLIONE dà assicurazioni in merito.

Interviene il senatore SPOSETTI, che osserva innanzitutto che la modifica del parere già reso avrebbe carattere di precedente estremamente grave, poichè nella sostanza si rinvierebbe la copertura di un atto legislativo ad altro atto successivo. In ogni caso l'articolo 2 è pur sempre norma vigente nell'ordinamento e non si può considerare un semplice fatto programmatico, tanto più che l'articolo 16 del disegno di legge prevede l'attuazione del provvedimento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Ritiene pertanto di non poter condividere i rilievi avanzati e che comunque la soluzione proposta dalla Ragioneria generale dello Stato non costituisce altro che una sorta di scappatoia, che in ogni caso non esclude la necessità di risolvere il problema della copertura dell'articolo in questione.

Ad avviso del senatore RIVA la proposta della Ragioneria generale ha la sola funzione di superare le difficoltà dell'Assemblea a risolvere la questione del numero legale e costituisce un precedente grave. Comunque l'espedito non risolve il problema: infatti la soluzione di rinviarlo ad una legge successiva non ha valore giuridico, mentre occorrerebbe invece modificare il testo, a meno che non si preveda una norma in base alla quale la legge potrebbe entrare in vigore solo in un momento successivo. Ogni altra ipotesi costituirebbe espedito giuridicamente irrilevante.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che la proposta in questione non costituisce un espedito, bensì una norma programmatica, dato che, per costituire l'ufficio occorre formare anche il relativo organico, definendo la conseguente norma finanziaria. Pertanto il Governo si farà carico di individuare tale disposizione.

Ad avviso del presidente ANDREATTA non si può non tener conto del fatto che il Governo ha proposto un'interpretazione in base alla quale dalla norma non discendono direttamente conseguenze sul bilancio, nè la possibilità che la Corte dei conti visti il decreto attuativo di essa, da emanarsi ai sensi del comma 5. Propone pertanto di emettere un nuovo parere, nel senso di rimuovere il motivo di contrarietà sulla base dell'interpretazione offerta dal Governo.

Ad avviso dei senatori FABBRI ed AZZARÀ il parere dovrebbe essere di segno positivo, a condizione che la norma venga interpretata nel senso proposto dal Governo.

Il senatore RIVA lamenta il fatto che per tal via risulterebbe violato l'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario RUBBI precisa che in base al comma 6 dell'articolo 2 il Governo è facoltizzato esclusivamente ad utilizzare personale comandato, mentre gli altri commi dell'articolo costituiscono norme di carattere programmatico e non consentono di istituire appositi capitoli di bilancio per finanziare le spese relative agli organici nè di emanare il decreto attuativo, che potrà essere approvato solo dopo che sarà definita con apposita norma l'onere e la copertura del provvedimento. Pertanto il Governo propone che la Commissione esprima un parere favorevole a condizione che si dia attuazione all'impegno è assunto dal Governo in sede di Commissione nell'odierna seduta.

Il presidente ANDREATTA ritiene che non possa non tenersi conto del fatto nuovo costituito dalla presa di posizione odierna del Governo. In base ad esso discende la conseguenza che l'articolo 2 non ha riflessi diretti sul bilancio ed ha mero carattere programmatico. Esso è dunque un atto, che richiede una successiva norma legislativa di attuazione, mentre non discende nessun potere immediato per il Governo stesso.

Il senatore STRIK LIEVERS osserva che, se il legislatore ritiene che un testo non sia perfetto, allora è suo compito procedere a modificarlo. Occorre dunque seguire la via maestra di intervenire direttamente nel processo legislativo.

Il presidente ANDREATTA fa presente che la competenza della Commissione bilancio riguarda esclusivamente quel segmento del procedimento legislativo che, nella fattispecie, concerne l'articolo 2.

Propone quindi l'espressione di un parere nel quale, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo - sulla base delle quali l'articolo 2 non ha un valore vincolante per il bilancio e quindi modificativo dell'ordinamento sostanziale, ma è solo una norma di carattere programmatico (per i commi diversi dal comma 6) - nonchè degli impegni assunti dal Governo, secondo cui in sede di emanazione del d.P.R. di cui al comma 5 occorrerà assolvere correttamente all'obbligo di copertura finanziaria, si conceda il nulla osta sull'articolo 2 del disegno di legge a condizione che tale norma venga interpretata nel senso di concedere solo la facoltà di cui al comma 6, di procedere, cioè, temporaneamente all'organizzazione degli uffici del CSM utilizzando personale distaccato dal Ministero di grazia e giustizia. Ciò in quanto il problema della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non può essere in alcun modo eluso. Esso, non avendo trovato soluzione nel testo in esame, dovrà essere infatti puntualmente risolto - per evitare la violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - prima della istituzione o comunque all'atto dell'istituzione del ruolo organico

autonomo del Consiglio superiore della magistratura, di cui al comma 5 del medesimo articolo. In nessun caso il Governo potrà proporre il testo del d.P.R. prima di aver provveduto con iniziativa legislativa d'urgenza (ovvero dopo che sia stato approvato il relativo disegno di legge) alla predisposizione di una corretta copertura.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie, sulla base delle motivazioni già esposte, dei senatori SPOSETTI, RIVA e STRIK LIEVERS, la proposta del Presidente risulta accolta a maggioranza.

La seduta termina alle ore 20,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Triglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (2208): *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (2098), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 12^a Commissione:

AZZARETTI ed altri: Abrogazione dell'articolo 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188): *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 APRILE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1470).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (*risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2137).

- DELL'OSSO ed altri. - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale (1931).
- Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (2063).
- Forfetizzazione degli interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti (1976).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1126).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965).
- Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (1946).
- Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2098).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1940).

II. Discussione del disegno di legge:

- Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente «Ferrovie dello Stato» (*Approvato della Camera dei deputati*) (2202).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della marina mercantile sui problemi della pesca marittima sulla prospettiva del prossimo piano triennale 1991-1993.

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281).
- GALEOTTI ed altri. - Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821).
- PIZZOL ed altri. - Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti (361).
- CONSOLI ed altri. - Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 11

- Determinazioni sull'ordine dei lavori della Commissione.
 - Nomina del Consiglio d'Amministrazione della Società concessionaria.
 - Parere ai sensi dell'articolo 19, lettera *b*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, sui programmi televisivi e radiofonici esteri.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 15

Audizione del presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 15

Audizione del Ministro dell'interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale
del lavoro

Mercoledì 11 aprile 1990, ore 15,30

Costituzione della Commissione:

- Votazioni per la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-